

# **CAMERA DEI DEPUTATI** N. 229-B

## **PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROGNONI, BALLARDINI, BOZZI, REGGIANI, CASCIO,  
TARABINI, BOSCO, MACCHIAVELLI, CASTELLI, FELICI,  
PRINCIPE, FAGONE, PADULA, BRESSANI, CALVETTI,  
SPERANZA, GUERRINI, ACHILLI, RICCIO STEFANO,  
BOLDRIN, MUSOTTO, ERMINERO, AZZARO, CRISTO-  
FORI, SGARLATA, TANTALO, SANGALLI, CAIAZZA, SAL-  
VATORI, SEMERARO, GUNNELLA, GIRARDIN, AMODIO,  
LENOCI, de' COCCI, CATTANEI**

**APPROVATA, IN RIUNIONE COMUNE, DALLA IV COMMISSIONE PER-  
MANENTE (GIUSTIZIA) E DALLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE  
(LAVORO, ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE, COOPERAZIONE)  
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

*nella seduta del 3 ottobre 1974*

**MODIFICATA DALLA XI COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO, EMI-  
GRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 5 marzo 1975 (Stampato n. 1824)*

—  
Modifiche delle norme  
riguardanti la previdenza e l'assistenza forense

—  
*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 12 marzo 1975*  
—

**TESTO**

APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE IV E XIII  
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

**TITOLO I**

**DELL'ELEZIONE DEL COMITATO  
DEI DELEGATI**

**ART. 1.**

Il comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali è eletto dagli iscritti alla Cassa stessa.

L'elezione ha luogo con suffragio diretto sulla base di liste rigide concorrenti nell'ambito di collegi elettorali comprendenti non meno di mille iscritti e non più di seimila, delimitati con il regolamento di esecuzione della presente legge, che sarà emanato con decreto del Ministro di grazia e giustizia entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, sentiti il Consiglio nazionale forense ed il consiglio di amministrazione della Cassa.

I collegi elettorali possono comprendere uno o più distretti di corte d'appello. Ad essi è assegnato un numero di delegati pari ad uno ogni mille iscritti alla Cassa o frazione superiore a trecento.

Le liste possono comprendere un numero di candidati non superiore a quello dei delegati attribuiti al collegio e concorrono al riparto dei seggi secondo il metodo proporzionale previsto dall'articolo 72 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. Nei collegi elettorali composti dalla aggregazione di più distretti di corte d'appello ed ai quali non è assegnato un unico delegato le liste debbono essere rappresentative dei vari distretti.

L'espressione del voto avviene presso sezioni elettorali costituite in ogni sede di tribunale. Può essere consentito il voto per corrispondenza.

Il regolamento prevede le modalità per la convocazione delle assemblee e la proclamazione degli eletti.

Le prime elezioni con il metodo previsto dalla presente legge dovranno aver luogo entro il 31 dicembre 1976.

**TESTO**

APPROVATO DALLA XI COMMISSIONE PERMANENTE  
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

**TITOLO I**

**DELL'ELEZIONE DEL COMITATO  
DEI DELEGATI**

**ART. 1.**

*Identico.*

TITOLO II  
DELLA CONTINUITA  
DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE

ART. 2.

Il comitato dei delegati della Cassa determinerà, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per accertare quali siano gli iscritti alla Cassa stessa che, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sostituito dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, esercitino la libera professione forense con carattere di continuità.

Tali criteri saranno determinati tenendo presente:

- a) l'entità e, comunque, il carattere prevalente del lavoro professionale;
- b) i redditi da esso ricavati;
- c) ogni altro utile elemento.

In ogni caso l'attività professionale svolta in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e successive modificazioni, ancorché l'incompatibilità non sia stata accertata e perseguita dal consiglio dell'ordine competente, preclude sia l'iscrizione alla Cassa, sia la considerazione, ai fini del conseguimento di qualsiasi trattamento previdenziale forense, del periodo di tempo in cui l'attività medesima è stata svolta.

Il comitato dei delegati può esentare i nuovi iscritti alla Cassa dalla prova del requisito della continuità dell'esercizio della libera professione per il biennio iniziale di appartenenza agli albi.

Sono esentati dalla prova del requisito della continuità dell'esercizio della libera professione, per il periodo di carica, gli iscritti alla Cassa che siano membri del Parlamento, della Corte costituzionale, del Consiglio superiore della magistratura o di un consiglio regionale.

ART. 3.

La giunta esecutiva della Cassa, sulla scorta dei criteri adottati dal comitato dei delegati, provvede immediatamente ad una prima revisione degli iscritti, sentiti gli ordini competenti, e, successivamente, a revisioni triennali, sospendendo dall'iscrizione, per il

TITOLO II  
DELLA CONTINUITA  
DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE

ART. 2.

Il comitato dei delegati della Cassa, sentito il Consiglio nazionale forense, determinerà, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per accertare quali siano gli iscritti alla Cassa stessa che, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sostituito dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, esercitino la libera professione forense con carattere di continuità.

Tali criteri saranno determinati tenendo presente l'entità e, comunque, il carattere prevalente del lavoro professionale ed ogni altro utile elemento.

*Identico.*

Il comitato dei delegati può esonerare i nuovi iscritti alla Cassa dalla prova del requisito della continuità dell'esercizio della libera professione per il triennio iniziale di appartenenza agli albi.

Sono esonerati dalla prova del requisito della continuità dell'esercizio della libera professione, per il periodo di carica, gli iscritti alla Cassa che siano membri del Parlamento, della Corte costituzionale, del Consiglio superiore della magistratura o di un consiglio regionale.

ART. 3.

La giunta esecutiva della Cassa, sulla scorta dei criteri adottati dal comitato dei delegati, provvede immediatamente, sentiti gli ordini competenti, alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio della professione nell'ultimo de-

periodo corrispondente di anni, coloro che non provino di avere svolto la libera professione con carattere di continuità.

Gli iscritti sospesi sono tenuti a versare i contributi personali annui, salvo che non chiedano la cancellazione dalla Cassa.

### TITOLO III

#### DELLE PENSIONI DI INVALIDITÀ

##### ART. 4.

In caso di malattia o di infortunio che importi riduzione permanente di capacità all'esercizio professionale in misura non inferiore al settanta per cento, l'avvocato o il procuratore iscritto alla Cassa ha diritto alla pensione di invalidità, nei diversi importi fissati dalla tabella *F*, allegata alla presente legge, in relazione alla cancellazione o alla conservazione della iscrizione agli albi professionali, purché tale invalidità si verifichi dopo dieci anni di iscrizione alla Cassa e qualora l'iscritto non sia compreso nei ruoli delle imposte per un reddito complessivo, escluso quello proveniente dalla libera professione, superiore a quattro milioni.

Gli organi della Cassa controllano periodicamente la persistenza della incapacità di cui al comma precedente e, di conseguenza, confermano o revocano la concessione della pensione anzidetta.

L'avvocato o procuratore, cui venga revocata la pensione di invalidità, qualora si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 2 della presente legge può reinscrivere alla Cassa. In questa ipotesi il periodo di iscrizione precedente alla pensione è considerato utile agli effetti della anzianità di iscrizione, ma non è computato il periodo di godimento della pensione.

Le rate di pensione già percepite non sono soggette a rimborso.

I criteri e le modalità per l'accertamento delle infermità, ai fini della concessione della pensione di invalidità, sono determinati dal comitato dei delegati.

cennio, e, successivamente, a revisioni quinquennali, sospendendo dall'iscrizione, per il periodo corrispondente di anni, coloro che non provino di aver svolto la libera professione con carattere di continuità.

*Identico.*

### TITOLO III

#### DELLE PENSIONI DI INVALIDITÀ

##### ART. 4.

*Identico.*

Gli organi della Cassa controllano ogni tre anni, per le pensioni che le commissioni mediche abbiano dichiarato di ritenere revisionabili, la persistenza dell'incapacità di cui al comma precedente e, di conseguenza, confermano o revocano la concessione della pensione anzidetta. La concessione si intende definitiva quando l'incapacità è stata confermata per la terza volta.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

PAGINA BIANCA

zione negli stessi, richiedere l'iscrizione alla Cassa.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma il periodo di iscrizione alla Cassa precedente al conseguimento della pensione di invalidità è considerato utile ad ogni effetto.

ART. 7.

I primi quattro commi dell'articolo 39 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sostituito dall'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, e modificato dall'articolo 4 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, e l'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, modificato dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, sono soppressi.

TITOLO IV

DELLE CONTRIBUTZIONI

ART. 8.

Il contributo personale obbligatorio annuo, riguardante la previdenza forense, è dovuto dagli iscritti alla Cassa nelle misure e con le modalità prescritte dalla tabella *A* allegata alla presente legge.

I contributi che ogni avvocato o procuratore è tenuto a corrispondere alla Cassa, quando esercita il proprio ministero in qualsiasi procedimento di competenza delle autorità giudiziarie, anche in sede di volontaria giurisdizione, sono dovuti per ciascun grado nelle misure, con le modalità e per gli atti indicati dall'allegata tabella *B*.

I contributi oggettivi sui provvedimenti giurisdizionali sono dovuti nelle misure, con le modalità e per gli atti indicati dall'allegata tabella *C*.

I contributi oggettivi sui certificati penali sono dovuti nella misura e con le modalità indicate dall'allegata tabella *D*.

Le percentuali che l'avvocato o procuratore, al quale l'autorità giudiziaria conferisca un incarico retribuito, è tenuto a versare alla Cassa, sono dovute nelle misure, con le modalità e per gli atti indicati dalla tabella *E* allegata alla presente legge.

L'articolo 24 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sostituito dall'articolo 5 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, l'articolo 25 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sostituito dall'arti-

ART. 6.

Sono abrogati l'articolo 39 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, il primo, secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, l'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, e gli articoli 2 e 4 della legge 24 dicembre 1969, n. 991.

TITOLO IV

DELLE CONTRIBUTZIONI

ART. 7.

*Identico.*

colo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, gli articoli 2, 3 e 4 della legge 5 luglio 1965, n. 798, e gli articoli 7, 11, 12, 13 e 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, sono abrogati.

## TITOLO V

## DEI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI

## ART. 9.

La pensione di anzianità si consegue dopo trentacinque anni di iscrizione alla Cassa.

Per il raggiungimento dell'anzianità prevista al comma precedente è consentito il riscatto, sino ad un massimo di sette annualità, del periodo di esercizio della professione senza iscrizione alla Cassa, di pratica professionale, di studi universitari. Il riscatto è concesso previo versamento per ogni annualità di una somma pari al doppio del contributo personale minimo dovuto per l'anno nel quale viene presentata la domanda di riscatto.

Gli iscritti che alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, avevano compiuto il trentottesimo anno di età conseguono la pensione al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età e dopo trent'anni di iscrizione, compreso il periodo, non superiore a dieci annualità, eventualmente riscattato a norma del comma precedente.

La Cassa corrisponde ai propri iscritti, od ai loro superstiti aventi diritto, la pensione, in tredici mensilità annue, nella misura indicata dalla tabella *F* allegata alla presente legge.

L'articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798, l'articolo 6 della legge 12 marzo 1968, n. 410, e l'articolo 8 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, sono abrogati.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, sono soppressi.

## TITOLO VI

## DEI PROVVEDIMENTI VARI

## ART. 10.

La concessione delle pensioni di anzianità, invalidità ed indiretta in ogni caso è subordinata alla dimostrazione che l'iscritto abbia

## TITOLO V

## DEI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI

## ART. 8.

La Cassa corrisponde ai propri iscritti, od ai loro superstiti aventi diritto, la pensione in tredici mensilità annue, nella misura indicata dalla tabella *F* allegata alla presente legge.

Ai fini del conseguimento della pensione di anzianità, l'iscritto, per raggiungere i prescritti anni di appartenenza alla Cassa, può riscattare sino ad un massimo di cinque annualità con il versamento di lire 400.000 per ogni annualità.

Sono abrogati l'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, e le disposizioni la cui applicazione è stata sospesa da tale articolo, nonché l'articolo 1, il primo e il secondo comma dell'articolo 3 e l'articolo 8 della legge 24 dicembre 1969, n. 991.

## TITOLO VI

## DEI PROVVEDIMENTI VARI

## ART. 9.

*Identico.*

PAGINA BIANCA



PAGINA BIANCA

gati della Cassa deliberi che detta riscossione avvenga tramite i ruoli affidati agli esattori delle imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso e con le forme e i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, l'esattore verserà alla Cassa, per il tramite del ricevitore provinciale, le quote ad essa spettanti ».

ART. 18.

I provvedimenti previdenziali ed assistenziali previsti dall'articolo 19 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, possono essere adottati anche a favore di familiari superstiti di avvocati e procuratori legali deceduti prima della istituzione della Cassa, purché risulti che questi abbiano esercitato la libera professione forense e siano stati iscritti al disciolto ente di previdenza forense.

Il secondo comma dell'articolo 19 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, è sostituito dal seguente: « I provvedimenti previsti nel presente articolo non saranno validi se non abbiano riportato il voto favorevole di un numero di delegati che rappresenti i tre quinti degli iscritti alla Cassa e se alla seduta non abbiano partecipato almeno quindici delegati ».

ART. 19.

Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, è sostituito dal seguente: « La concessione del suddetto contributo deve essere adottata con provvedimento approvato da un numero di delegati che rappresenti i tre quinti degli iscritti alla Cassa, in una seduta alla quale abbiano partecipato almeno quindici delegati ».

ART. 20.

Il beneficio di cui alla legge 19 maggio 1971, n. 395, è esteso alle vedove di tutti gli avvocati e procuratori legali, esercenti la libera professione forense, caduti vittime dei nazifascisti durante l'ultima guerra.

ART. 21.

Il Ministro di grazia e giustizia, con decreto emanato su parere del consiglio di amministrazione della Cassa, autorizza la Cassa stessa ad aumentare proporzionalmente l'im-

ART. 17.

*Identico.*

ART. 18.

*Identico.*

ART. 19.

*Identico.*

ART. 20.

Il Ministro di grazia e giustizia, con decreto emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su parere del consiglio di amministrazione della

porto delle quote di pensione ogni qualvolta l'indice del costo generale della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, subisca una variazione superiore al dieci per cento. Contestualmente il Ministro di grazia e giustizia autorizza la Cassa, in corrispondenza del nuovo onere, ad aumentare proporzionalmente l'importo di tutti i contributi previdenziali o di parte di essi.

L'articolo 15 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, è abrogato.

ART. 22.

Ogni norma legislativa incompatibile con la presente legge è abrogata.

Cassa, autorizza la Cassa stessa ad aumentare proporzionalmente l'importo delle quote di pensione ogni qualvolta l'indice del costo generale della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, subisca una variazione superiore al dieci per cento. Contestualmente il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, autorizza la Cassa, in corrispondenza del nuovo onere e se necessario, ad aumentare l'importo di tutti i contributi previdenziali o di parte di essi.

*Identico.*

ART. 21.

*Identico.*

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

TABELLA B

Ogni avvocato o procuratore legale è tenuto a corrispondere alla Cassa un contributo quando esercita il proprio ministero in qualsiasi procedimento civile o penale di competenza delle sottoindicate autorità giudiziarie, anche in sede di volontaria giurisdizione. Tale contributo è dovuto per ciascun grado di giurisdizione.

AUTORITA GIUDIZIARIA	Misura del contributo
1. - Davanti agli uffici di conciliazione . . . . .	L. 1.000
2. - Davanti alle preture . . . . .	L. 1.500
3. - Davanti ai tribunali ordinari e militari, alle corti di assise di primo grado ed ai tribunali amministrativi regionali . . . . .	L. 3.000
4. - Davanti alle corti di appello, ai tribunali regionali delle acque pubbliche, alle corti di assise di appello, alle sezioni specializzate per gli usi civili . . . . .	L. 5.000
5. - Davanti alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Tribunale supremo militare, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti ed al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana . . . . .	L. 6.000

Il contributo, nei procedimenti civili ed amministrativi, è corrisposto, se vi è costituzione o comparizione in giudizio, mediante applicazione di apposita marca sulla nota d'iscrizione a ruolo o sul verbale che dà atto della comparizione del procuratore o dell'intervento per assistenza dell'avvocato; ed in ogni altro caso mediante applicazione della marca sulla prima istanza, ricorso, memoria od altro atto introduttivo qualsiasi, sottoscritto dall'avvocato o dal procuratore, ed in mancanza sul processo verbale o altro documento relativi al primo atto compiuto con l'intervento dell'avvocato o del procuratore. Il contributo è dovuto anche per le istanze, gli atti od i ricorsi introduttivi, sottoscritti o presentati dalle parti personalmente con elezione di domicilio presso avvocato o procuratore.

In materia penale il contributo viene corrisposto in ogni stato e grado del procedimento mediante applicazione della marca sul primo atto processuale sottoscritto o presentato dal difensore o per il quale vi sia intervento dello stesso difensore. I rappresentanti e i difensori della parte civile o del responsabile civile corrispondono il contributo nella misura stabilita per i procedimenti civili all'atto della costituzione in giudizio. Nei procedimenti avanti la Corte dei conti in materia di pensioni di guerra i contributi previsti dalla tabella sono ridotti a metà.

Chi assume nello stesso procedimento la duplice funzione di avvocato e di procuratore è tenuto a corrispondere soltanto un contributo.

I contributi sono a carico degli avvocati o procuratori e non sono ripetibili dalle parti, e sono dovuti anche dalle persone che non siano né avvocati né procuratori legali, quando esercitino il patrocinio nelle sedi giudiziarie sopra indicate.

TABELLA B

*Identico.*

AUTORITA GIUDIZIARIA	Misura del contributo
1. - Davanti agli uffici di conciliazione . . . . .	L. 1.000
2. - Davanti alle preture . . . . .	L. 2.000
3. - Davanti ai tribunali ordinari e militari, alle corti di assise di primo grado ed ai tribunali amministrativi regionali . . .	L. 4.000
4. - Davanti alle corti di appello, ai tribunali regionali delle acque pubbliche, alle corti di assise di appello, alle sezioni specializzate per gli usi civici . . . . .	L. 6.000
5. - Davanti alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Tribunale supremo militare, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti ed al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana . . . . .	L. 10.000

*Identico.*

*Identico.*

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, nelle controversie di lavoro ed in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie sono dovuti i contributi previsti dalla presente tabella. I contributi non sono dovuti dagli avvocati e procuratori legali dipendenti dagli istituti previdenziali ed iscritti negli elenchi speciali.

*Identico.*

*Identico.*

PAGINA BIANCA



PAGINA BIANCA

Per tutti gli altri provvedimenti il contributo è riscosso mediante applicazione di apposite marche a cura delle cancellerie e segreterie degli organi giurisdizionali che emettono i provvedimenti medesimi ed è a carico di chi è tenuto a pagare o anticipare le spese; il rilascio della prima copia di tali provvedimenti non può avere luogo se il contributo non sia stato corrisposto, e qualora esso venga soddisfatto da chi richiede la prima copia, sarà incluso nella specifica relativa al rilascio della medesima.

Per le decisioni della Corte dei conti in materia di pensioni di guerra i contributi previsti dalla tabella sono ridotti a metà.

**TABELLA D**

È dovuto un contributo oggettivo sui seguenti certificati:

CERTIFICATI	Misura del contributo
Certificati penali rilasciati in bollo dagli uffici del casellario giudiziario, esclusi i certificati rilasciati per motivi di lavoro . . .	L. 1.000

Il contributo è riscosso con l'applicazione di apposita marca a cura dei competenti uffici.

**TABELLA E**

L'avvocato o il procuratore legale, al quale l'autorità giudiziaria conferisca un incarico retribuito, è tenuto a corrispondere alla Cassa, qualunque sia la natura e l'oggetto dell'incarico, ad eccezione delle attività di patrocinio, una percentuale sull'importo della retribuzione, come dalla seguente tabella:

IMPORTO DELLA RETRIBUZIONE	Aliquota percentuale dovuta
Sulle somme eccedenti le 100.000 lire . . . . .	12 per cento

La percentuale è calcolata sulla retribuzione al netto delle relative imposte.

La rinuncia alla retribuzione esonera dal pagamento della percentuale dovuta alla Cassa.

*Identico.*

*Identico.*

TABELLA D

È dovuto un contributo oggettivo sui seguenti certificati:

CERTIFICATI	Misura del contributo
Certificati penali rilasciati in bollo dagli uffici del casellario giudiziario, esclusi i certificati rilasciati per motivi di lavoro e di previdenza . . . . .	L. 1.000

Il contributo è riscosso con l'applicazione di apposita marca a cura dei competenti uffici.

TABELLA E

*Identico.*

*Identica.*

*Identico.*

*Identico.*

PAGINA BIANCA

TABELLA F

La Cassa è tenuta a corrispondere la pensione, per 13 mensilità, ai propri iscritti e superstiti aventi diritto, nelle seguenti misure:

CATEGORIE DI PENSIONI	Importo mensile
1. - Pensioni di anzianità agli infrasettantenni . . . . .	L. 150.000
2. - Pensioni di anzianità agli ultrasettantenni . . . . .	L. 220.000
3. - Pensioni di invalidità:	
- per coloro che si cancellano dagli albi . . . . .	L. 220.000
- per coloro che conservano l'iscrizione agli albi . . . . .	L. 100.000
4. - Pensioni di reversibilità delle pensioni di anzianità e di invalidità e pensioni indirette:	
- figli minori orfani e figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro a carico . . . . .	L. 100.000
- coniuge superstite:	
a) senza figli minori a carico . . . . .	L. 100.000
b) maggiorazione per ogni figlio a carico minore o maggiorenni inabile a proficuo lavoro . . . . .	L. 20.000

Gli iscritti che fruiscono della pensione d'invalidità di lire 100.000 mensili conseguono la maggiore pensione di lire 220.000 mensili a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della cancellazione dagli albi.

*Identico.*